



IL CODICE DEI CONTRATTI

**«Le novità del Decreto Semplificazioni
in materia di appalti».**

D.L. n. 76 del 16 Luglio 2020

In vigore dal 17 luglio 2020

www.aoerre.com

Roma - Milano

Webinar, 17 luglio 2020



Slide 1 - 13 (Avv. Gabriele Tricamo)

Slide 14 - 16 (Avv. Antonella Favale)

Slide 17 - 22 (Avv. Andrea Ruffini)

Slide 23 (Avv. Angelo Annibali)

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI

1. *Aggiudicazione dei contratti pubblici «sotto soglia»*
2. *Aggiudicazione dei contratti pubblici «sopra soglia»*
3. *Verifiche antimafia*
4. *Conclusione dei contratti e ricorsi giurisdizionali*
5. *Altre misure urgenti*

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI

6. Sospensione dell'esecuzione

7. Collegio consultivo tecnico

8. Fondo per la Prosecuzione delle Opere Pubbliche

9. Misure urgenti fase esecutiva

10. Responsabilità Erariale

1)AGGIUDICAZIONE CONTRATTI «SOTTO SOGLIA»

Art.1

(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)

Per le procedure la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **31 luglio 2021**

- Affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di **importo inferiore a 150.000 Euro** e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie comunitarie
- Procedura negoziata senza bando **previa consultazione** di:
 - almeno **5 operatori economici**, per l'affidamento di **servizi e forniture** di importo pari o superiori a 150.000 Euro e fino alle soglie comunitarie (art. 35 D.L.gs. 50/2016)
 - almeno **5 operatori economici** per l'affidamento di **lavori** di importo pari o superiori a 150.000 e inferiore a 350.000
 - almeno **10 operatori economici** per l'affidamento di **lavori** di importo pari o superiore a 350.000 Euro e inferiore a un milione di euro
 - almeno **15 operatori economici** per l'affidamento di **lavori** di importo pari o superiore a un milione di Euro e fino alle soglie comunitarie (art. 35 D.L.gs. 50/2016).

1)AGGIUDICAZIONE CONTRATTI «SOTTO SOGLIA»

Art. 1

(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)

AGGIUDICAZIONE

«...salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria...»

- Per gli **affidamenti diretti** aggiudicazione entro **2 mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;
- Per le **procedura negoziata senza bando** aggiudicazione entro **4 mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;

Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della

- **responsabilità del RUP per danno erariale**
- **esclusione dell'operatore economico dalla procedura** (se imputabili a quest'ultimo)
- **risoluzione di diritto del contratto per inadempimento**

1) AGGIUDICAZIONE CONTRATTI «SOTTO SOGLIA»

Art.1

(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando

- *Offerta economicamente più vantaggiosa*
- *Prezzo più basso: **esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia*

1) AGGIUDICAZIONE CONTRATTI «SOTTO SOGLIA»

Art.1

(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)

GARANZIA PROVVISORIA

viene meno l'obbligo della garanzia provvisoria

Salvo che

«in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura»

- ricorrano **particolari esigenze** che ne giustificano la richiesta
- che sia indicato nell'avviso di indizione della gara o in altro atto di avvio del procedimento.

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria,
il relativo ammontare è dimezzato

2)AGGIUDICAZIONE CONTRATTI «SOPRA SOGLIA»

Art.2

*(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici
in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia)*

Per le procedure la **cui determina a contrarre o altro atto** di avvio del procedimento **equivalente** sia adottato entro il **31 luglio 2021**

- **Procedura aperta, ristretta o procedura competitiva con negoziazione** - (ex art. 61 e 62 settori ordinari e art. 123 e 124 settori speciali) - previa motivazione della sussistenza dei presupposti di legge, per gli **affidamenti** di importo **pari o superiore alle** dei **soglie comunitarie** (D.L.gs. 50/2016) **con** applicazione della **riduzione dei termini** procedurali per ragioni di urgenza.
- **Procedura negoziata** — (ex art.63 settori ordinari e art.125 settori speciali) - per l'**affidamento** di lavori, servizi e forniture di **importo pari o superiore alle soglie comunitarie** (art.35 D.L.gs. 50/2016) ma **solo** quando per ragioni di **estrema urgenza** derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 **i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie** **non** **possono essere rispettati** .

2)AGGIUDICAZIONE CONTRATTI «SOPRA SOGLIA»

Art.2

(Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici
in relazione all'aggiudicazine dei contratti pubblici sopra soglia)

AGGIUDICAZIONE

«salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria»

entro 6 mesi

(dalla data di indizione dell'atto di avvio del procedimento)

Il mancato rispetto del termine, la mancata tempestiva stipulazione del contratto, e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso **possono** essere valutati ai fini della

- **responsabilità del RUP per danno erariale**
- **esclusione dell'operatore economico dalla procedura** (se imputabili a quest'ultimo)
- **risoluzione di diritto del contratto per inadempimento**

3) VERIFICHE ANTIMAFIA

Art.3

(Verifiche antimafia e protocolli di legalità)

FINO AL 31 LUGLIO 2021

Informativa liberatoria provvisoria

(anche per soggetti non censiti)

- rilasciata **dopo** la **consultazione** della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia (**BDNA**) e dopo gli esiti delle interrogazioni **di tutte le ulteriori banche dati disponibili**
- consente di **stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti** relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le **ulteriori verifiche** ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi **entro 30 giorni**
- **se** la documentazione successiva accerta **cause interdittive recesso dal contratto**, salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute

4) CONCLUSIONE DEI CONTRATTI E RICORSI GIURISDIZIONALI

Art.4

(conclusione dei contratti e ricorsi giurisdizionali)

La **stipulazione** del **contratto** di appalto
deve avere luogo **entro 60 giorni**

Salvo, diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'**ipotesi di differimento** espressamente **concordata con l'aggiudicatario** «**purchè comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto**»

- La **mancata stipulazione** del contratto **nel termine** previsto **deve essere motivata** con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto **e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto**
- La **mancata stipulazione** del contratto **nel termine** **non può essere giustificata dalla pendenza di un ricorso giurisdizionale** nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione medesima.
- Rimangono **salve le clausole** di stand still sostanziale e processuale **di cui all'art. 32 commi 9** «il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'avvio dell'ultima delle comunicazioni dell'aggiudicazione» **e 11** «il contratto non può essere stipulato dalla notifica dell'istanza cautelare (...) fino al provvedimento cautelare ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza che decide nel merito».

4) CONCLUSIONE DEI CONTRATTI E RICORSI GIURISDIZIONALI

Art.4

(conclusione dei contratti e ricorsi giurisdizionali)

- **Giudizio cautelare** di appalti sotto soglia e sopra soglia : deve tenersi conto del preminente **interesse alla realizzazione dell'opera pubblica** e dell'interesse del privato aggiudicatore alla prosecuzione dell'opera
- **La sospensione o l'annullamento dell'affidamento dei contratti sopra soglia conclusi con procedura negoziata** *(ex art. 2 comma 3 del DL Semplificazioni)* non comporta **la caducazione del contratto** già stipulato e il **risarcimento** del danno avviene solo **per equivalente**
- **Il giudizio è di regola definito in sede cautelare con sentenza semplificata**
- Il giudice deposita la **sentenza** con la quale definisce il giudizio **entro 15 giorni dall'udienza di discussione.**

Quando la stesura della **motivazione** è particolarmente **complessa**, il giudice pubblica il **dispositivo** entro **15 giorni** e deposita la **sentenza** entro **30 giorni**

5)ALTRE MISURE URGENTI ART.8

Per tutte le **gare in corso** e per tutte le procedure avviate dall'entrata in vigore del presente decreto **fino al 31 luglio 2021**

- è sempre autorizzata la **consegna dei lavori in via d'urgenza**
- è sempre autorizzata l'**esecuzione del contratto di servizi e forniture in via d'urgenza**
- **possibilità** di imporre **l'obbligo del sopralluogo** a pena di esclusione e la **consultazione sul posto dei documenti di gara** in ragione della complessità dell'appalto da affidare
- si applica la **riduzione dei termini** previsti per le procedure per ragioni di urgenza (art. 60, 61, 62 e 74 D.Lgs. 50/2016)
- le ragioni di urgenza si considerano **sempre sussistenti, non sussiste obbligo di motivazioni**

5)ALTRE MISURE URGENTI

Art.8

- è **consentito** avviare ***affidamenti non previsti nei programmi biennali degli acquisti e nei programmi triennali dei lavori*** a condizione che vengano aggiornati entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto
- **aggiudicazione** entro il **31 dicembre 2020** per le procedure il cui termine di **presentazione delle offerte sia scaduto** entro il 22 febbraio 2020
- gli **accordi quadro** efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere **eseguiti entro il 31 dicembre 2020** e gli appalti basati su accordi-quadro efficaci devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2020

5)ALTRE MISURE URGENTI

Per tutte le procedure indette
dopo
l'entrata in vigore del presente decreto

- qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza: *tra i requisiti è prevista la **disponibilità di una piattaforma telematica per la gestione***
- **possibilità di escludere il concorrente per irregolarità**, derivanti dal mancato pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, **non definitivamente accertate che costituiscano una grave violazione**
- **non si applica la ultra-attività** oltre il 31 luglio 2020 dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020

6)SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Art.5

(Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica)

La **sospensione**, volontaria o coattiva, *dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche* di importo **pari o superiore alle soglie comunitarie**, anche se già iniziati, può avvenire **esclusivamente** per il tempo strettamente necessario e per le seguenti ragioni:

- a) cause previste dalla **legge penale**, dal **codice antimafia**, dalle misure di prevenzione e dai **vincoli europei**;
- b) gravi ragioni di **ordine pubblico** e di salute pubblica
- c) gravi ragioni di **ordine tecnico**
- d) gravi ragioni di **pubblico interesse**

6)SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Art.5

(Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica)

Se la prosecuzione dei lavori per qualsiasi motivo, anche per insolvenza o crisi dell'impresa esecutrice, **non può proseguire in capo al medesimo** soggetto **aggiudicatario**, la stazione appaltante **previo parere del collegio consultivo tecnico** dichiara la **risoluzione del contratto** e provvede all'esecuzione mediante una delle seguenti ipotesi:

- a) esecuzione diretta anche tramite convenzioni con enti o società pubbliche
- b) scorrimento in graduatoria se tecnicamente ed economicamente possibile
- c) nuova gara
- d) nomina commissario straordinario

Si ricorre a queste soluzioni **anche in caso di ritardo** dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori **non giustificato**

7) COLLEGIO CONSULTIVO

Art.6

(Collegio consultivo tecnico)

Fino al 31 luglio 2021

per i lavori di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie
è obbligatoria

la costituzione di un collegio consultivo tecnico

Nomina

Per i contratti da stipulare: prima dell'avvio dell'esecuzione o non oltre 10 giorni dall'avvio dell'esecuzione

Per i contratti già in corso di esecuzione: entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto

Funzioni:

- assistenza per la rapida risoluzione delle controversie che insorgono durante l'esecuzione del contratto
- pareri in caso di sospensione dell'esecuzione dei lavori ex art. 5 del presente decreto
- convocare le parti in contraddittorio

per i lavori di opere pubbliche di importo inferiore alle soglie comunitarie
la costituzione di un collegio consultivo tecnico **è facoltativa**

7) COLLEGIO CONSULTIVO

Art.6

(Collegio consultivo tecnico)

Fino al 31 luglio 2021

Le stazioni appaltanti

possono

costituire ***un collegio consultivo tecnico*** per ***risolvere problematiche tecniche e giuridiche*** «di ogni natura, (...) anche relative clausole del bando o dell'invito, alla verifiche del possesso dei requisiti, criteri di selezione e di aggiudicazione (...)» **insorte nella fase antecedente alla esecuzione**

- **L'inosservanza delle determinazioni del collegio :**

viene valutata ai fini della ***responsabilità per danno erariale*** e costituisce, salvo prova contraria, ***grave inadempimento degli obblighi contrattuali***

- **L'osservanza delle determinazioni del collegio:**

esclude la responsabilità per danno erariale, ***salvo il dolo***

Le determinazioni hanno natura di lodo contrattuale, devono essere sommariamente motivate e vengono **adottate entro 15 giorni** con succinta motivazione o in caso di particolari esigenze istruttorie entro 20 giorni

8) FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Art.7

Fondo per la Prosecuzione delle Opere Pubbliche

(30 milioni di euro per il 2020)

di **importo pari o superiori alle soglie comunitarie** a cui attingere in caso di fabbisogno finanziario, mancanza temporanea di risorse

Il fondo **non** può finanziare nuove opere.

il MIT e il MEF entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto individuano:

- modalità operative del Fondo
- modalità di accesso e di utilizzo del Fondo
- criteri di assegnazione delle risorse

Il fondo è **finanziato** attraverso un **contributo pari al 5% delle maggiori risorse stanziato nella prima annualità del bilancio** – nel limite massimo a 100 milioni di Euro – **per la realizzazione da parte delle Amministrazioni di nuove opere** o per il rifinanziamento di quelle già previste

9) MISURE URGENTI FASE ESECUTIVA

Art.8

Lavori in corso di esecuzione

- Il direttore deve adottare lo ***Stato di Avanzamento dei Lavori*** (SAL) **entro 15 giorni** dalla entrata in vigore del presente decreto
- ***certificato di pagamento*** contestualmente o entro 5 giorni dal SAL
- ***rimborso*** - **al momento del pagamento del primo SAL** - dei ***maggiori costi derivanti dall'adeguamento*** e dall'integrazione, in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento ***alle misure di contenimento***
- la **mancata conclusione delle opere entro il termine previsto dal contratto** a causa del rispetto delle norme Anti-Covid costituisce **causa di forza maggiore non imputabile all'esecutore**
- **viene meno l'obbligo di comunicare all'ANAC** - e le relative sanzioni derivanti dall'omissione di tale comunicazione - **la sospensione dell'esecuzione dei lavori per un tempo superiore ad ¼ di quello previsto dal contratto**

10) RESPONSABILITA' ERARIALE

Art.21

Fino al 31 luglio 2021

Responsabilità erariale

- **condotta attiva**: dolo **si**, colpa grave **no**
- **omissione e inerzia**: dolo **si**, colpa grave **si** (es. *RUP ritardo procedura gara*)



Grazie a tutti

